



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

**Procedimento n. GSP 23040**

**Data: 12/11/2023**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 05/11/2023 relativo all'incontro (23081) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Aosta - Aosta (AO) il 05/11/2023 tra HC Aosta Gladiators U19 (612) e HC Eppan Appiano U19 (150).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica per 1 giornata** inflitta all'atleta **Badoglio Thomas Luca** (n. tessera 89929) della società A.s.d. H.C. Aosta Gladiators 612 per violazione dell'art. 15.1 del codice delle penalità.

**Squalifica per 1 giornata** inflitta all'atleta **De Santi Alessandro Cesare** (n. tessera 76305) della società A.s.d. H.C. Aosta Gladiators 612 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle Penalità.

**Squalifica per 1 giornata** inflitta all'atleta **Pardatscher Matthias** (n. tessera 73383) della società AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica 150 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle Penalità.

**Squalifica per 1 giornata** inflitta all'atleta **Zanvettor Christian** (n. tessera 604530) della società AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica 150 per violazione dell'art. 15.5 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

**Badoglio Thomas Luca** (n. tessera 89929)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.23 venivano puniti con penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta per rissa, ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di gioco, i giocatori n. 12 (Badoglio Thomas) e n. 33 (De Santi Alessandro) dell' H.C. Aosta Gladiators e n. 39 (Pardatscher Mathias) dell'dell'H.C. Eppan Appiano, mentre il n. 20 (Zanvettor Christian) sempre dell'dell'H.C. Eppan Appiano veniva sanzionato con la medesima penalità (5' più PPCC), ai sensi della regola 46.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per essersi immischiato in una rissa già in atto.

Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive segnalate dal direttore di gara, si ritiene equo contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo editale previsto dalle norme di riferimento, pari ad 1 (una) giornata di campionato.

**De Santi Alessandro Cesare** (n. tessera 76305)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.23 venivano puniti con penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta per rissa, ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di gioco, i giocatori n. 12 (Badoglio Thomas) e n. 33 (De Santi Alessandro) dell' H.C. Aosta Gladiators e n. 39 (Pardatscher Mathias) dell'dell'H.C. Eppan Appiano, mentre il n. 20 (Zanvettor Christian) sempre dell'dell'H.C. Eppan Appiano veniva sanzionato con la medesima penalità (5' più PPCC), ai sensi della regola 46.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per essersi immischiato in una rissa già in atto.

Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive segnalate dal



direttore di gara, si ritiene equo contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalle norme di riferimento, pari ad 1 (una) giornata di campionato.

**Pardatscher Matthias** (n. tessera 73383)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.23 venivano puniti con penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta per rissa, ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di gioco, i giocatori n. 12 (Badoglio Thomas) e n. 33 (De Santi Alessandro) dell' H.C. Aosta Gladiators e n. 39 (Pardatscher Mathias) dell'dell'H.C. Eppan Appiano, mentre il n. 20 (Zanvettor Christian) sempre dell'dell'H.C. Eppan Appiano veniva sanzionato con la medesima penalità (5' più PPCC), ai sensi della regola 46.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per essersi immischiato in una rissa già in atto.

Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive segnalate dal direttore di gara, si ritiene equo contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalle norme di riferimento, pari ad 1 (una) giornata di campionato.

**Zanvettor Christian** (n. tessera 604530)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 59.23 venivano puniti con penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta per rissa, ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di gioco, i giocatori n. 12 (Badoglio Thomas) e n. 33 (De Santi Alessandro) dell' H.C. Aosta Gladiators e n. 39 (Pardatscher Mathias) dell'dell'H.C. Eppan Appiano, mentre il n. 20 (Zanvettor Christian) sempre dell'dell'H.C. Eppan Appiano veniva sanzionato con la medesima penalità (5' più PPCC), ai sensi della regola 46.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per essersi immischiato in una rissa già in atto.

Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive segnalate dal direttore di gara, si ritiene equo contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalle norme di riferimento, pari ad 1 (una) giornata di campionato.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi